



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2007
COM(2007) 227 definitivo

2007/0085 (CNS)
2007/0086 (CNS)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**relativa alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del
regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità**

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo
per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità**

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La riforma del settore dello zucchero approvata nel novembre 2005 e accolta nel regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio mira a garantire un futuro sostenibile al settore dello zucchero nell'Unione europea. Nella prospettiva di una concorrenza futura sempre più serrata è necessario prevedere la riduzione progressiva dei prezzi interni e della produzione europea.

Per facilitare la riduzione volontaria della produzione europea è stato adottato un regime che offre alle imprese produttrici di zucchero un aiuto finanziario alla ristrutturazione. Se del caso, nel 2010, ossia al termine del periodo previsto per la ristrutturazione, si potrà procedere ad un ultimo adattamento della produzione dell'UE attraverso una riduzione lineare delle quote che sarà decisa dalla Commissione.

Il nuovo regime dello zucchero prevede anche un dispositivo di ritiro: si tratta di uno strumento di gestione destinato a permettere di adattare annualmente i livelli di produzione in modo da garantire un equilibrio del mercato mantenendosi su un livello di prezzi vicini al prezzo di riferimento. Il nuovo meccanismo si applica allo zucchero di quota e si basa su una percentuale di ritiro da decidersi nel mese di ottobre per la campagna di commercializzazione in corso.

2. FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

Nella campagna 2006/2007, ossia nel primo anno di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati riformata nel settore dello zucchero, la rinuncia a quote nell'ambito del regime di ristrutturazione ha riguardato un quantitativo di 1,5 milioni di tonnellate. La riduzione è stata in parte compensata dall'assegnazione di un milione di tonnellate di quote supplementari per lo zucchero e per l'isoglucosio, come permetteva la riforma.

A partire dall'entrata in vigore della riforma le esportazioni sono limitate a 1 374 milioni di tonnellate all'anno (invece di una media di 4,6 milioni di tonnellate delle precedenti campagne di commercializzazione), per cui si era previsto che all'inizio del 2006 si sarebbe creato uno squilibrio del mercato. In virtù delle misure speciali destinate ad agevolare la transizione tra la vecchia e la nuova OCM, nel marzo 2006 la Commissione ha deciso di procedere ad un ritiro preventivo eccezionale per la campagna 2006/2007 con le seguenti modalità:

- fissazione di una soglia mediante l'applicazione di un coefficiente alla quota assegnata, che ha permesso alle imprese di limitare la produzione di quota ad un livello corrispondente alla soglia,
- una differenziazione della soglia per Stato membro per tener conto sia della misura in cui ciascuno ha aderito al regime di ristrutturazione, sia del precedente regime delle quote A e B.

Questa misura è sfociata, in parte, in una riduzione della produzione di zucchero e, in parte, nel riporto di zucchero o nella sua utilizzazione per usi industriali (1,1 milioni di tonnellate). Nell'ottobre 2006, in base a stime aggiornate, il mercato appariva più o meno in equilibrio e non si è ritenuto necessario procedere a ritiri dal mercato.

Per la campagna 2007/2008, ossia nel secondo anno di applicazione della riforma della OCM nel settore dello zucchero, le rinunce a quote nell'ambito del regime di ristrutturazione hanno riguardato 700 000 tonnellate, ossia un quantitativo ben al di sotto dell'obiettivo previsto di 5 milioni di tonnellate.

Ne consegue che all'inizio del 2007 le previsioni relative alla campagna di commercializzazione 2007/2008 indicano che ci sarà un eccesso di offerta pari a 4 milioni di tonnellate. In base ai poteri speciali che le sono conferiti in casi di emergenza, nel marzo 2007 la Commissione ha deciso di ritirare un quantitativo di quote zucchero corrispondente a 2 milioni di tonnellate. In deroga al regolamento (CE) n. 318/2006 questa misura speciale comprendeva:

- l'adozione, prima della semina delle barbabietole, di una decisione che permette di ridurre la produzione di barbabietola e di zucchero,
- la possibilità, per le imprese che riducono la produzione di zucchero, di essere esonerate dall'obbligo di immagazzinare il 13,5% della loro produzione di quota,
- una differenziazione della soglia per Stato membro per tener conto della misura in cui ciascuno ha aderito al regime di ristrutturazione.

3. TEMI AFFRONTATI

Ritiro dal mercato

A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 nel mese di ottobre la Commissione fissa una percentuale di ritiro compatibile con l'equilibrio del mercato. Ogni impresa è tenuta ad immagazzinare, a proprie spese, un quantitativo di zucchero corrispondente all'applicazione della percentuale fissata alla propria produzione di zucchero entro quota. I quantitativi di zucchero ritirati si considerano appartenere alla produzione della campagna di commercializzazione successiva.

L'articolo 19 sarebbe stato adatto per piccoli ritocchi del livello della produzione di quota nell'ipotesi di uno squilibrio contenuto del mercato europeo dello zucchero. Per ritocchi di lieve entità, l'adozione di una decisione in ottobre, cioè all'inizio della campagna di commercializzazione, in base a dati di produzione precisi è uno strumento efficace e il magazzinaggio obbligatorio dei quantitativi in eccesso a spese dell'industria non comporta gravi oneri finanziari per i produttori.

Tuttavia, la scarsa adesione al regime di ristrutturazione sta provocando gravi squilibri del mercato che si possono prevedere molto tempo prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, ossia allo scadere del termine per la presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione. Stando così le cose, con l'attuale meccanismo di ritiro è necessario seminare tutte le barbabietole da zucchero necessarie per la produzione dell'intera quota, il che comporta una produzione eccessiva di zucchero che deve poi essere ritirato dal mercato e immagazzinato a spese dell'industria.

Regime di ristrutturazione

La riduzione del prezzo per ora è moderata per i trasformatori e non si è ancora ripercossa sui coltivatori, che ricevono i pagamenti delle barbabietole conferite con notevoli ritardi e a rate, in base agli accordi interprofessionali. Per questo motivo i produttori, in particolare i bieticoltori, non hanno ancora reagito ai segnali dei prezzi di mercato.

I trasformatori sono stati scoraggiati dal fatto che gli Stati membri possono ridurre la loro quota del 25% nei primi due anni del periodo di ristrutturazione per riassegnarla ad altri produttori di zucchero¹. Questa possibilità non è stata finora sfruttata, ma alcuni Stati membri hanno minacciato di farlo.

I trasformatori si trovano in una situazione di incertezza perché gli Stati membri possono fissare l'aliquota dell'aiuto a favore degli agricoltori ad una percentuale più elevata del minimo del 10%: si trovano così a dover elaborare un piano di ristrutturazione senza conoscere l'importo esatto che avranno a disposizione.

4. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Gli interessati ai mercati del settore dello zucchero sono stati consultati nella riunione del gruppo consultivo "zucchero" del 12 febbraio 2007, nel corso della quale i partecipanti sono stati inviati ad esprimersi su come si possa migliorare l'efficacia del fondo di ristrutturazione. Il C.E.F.S. (Comitato europeo dei fabbricanti di zucchero) ha presentato la propria proposta ufficiale. La CIBE (Confederazione internazionale dei bieticoltori europei) si è anch'essa espressa in materia.

Nei mesi di febbraio e marzo si sono tenute varie riunioni a diversi livelli e sono pervenute posizioni ufficiali anche per posta elettronica.

Elenco delle riunioni

CEFS:

13 marzo 2007 con i servizi

28 marzo 2007 con i servizi, insieme alla CIBE

CIBE:

14 marzo 2007 con i servizi,

20 marzo con il Commissario,

28 marzo 2007 con i servizi, insieme alla CEFS

AAF – Associazione europea di produttori di amido e fecola:

28 febbraio 2007 con i servizi

Messaggio elettronico con posizione ufficiale

Lettera della AAF del 20 marzo 2007.

5. MISURE PROPOSTE

Ritiro dal mercato

È opportuno modificare l'articolo 19 per introdurre un sistema di soglie e svincolarsi da un regime che riduce zucchero di quota già prodotto.

¹ Si è analizzata la possibilità di permettere agli Stati membri, d'accordo con i coltivatori, di ridurre la quota di un'impresa fino al 25% e di rinunciare a tale quota nell'ambito del fondo di ristrutturazione .

Inoltre nel corso del periodo transitorio, fino alla campagna 2009/2010:

- è opportuno adottare una prima decisione prima delle semine, eventualmente completata da un ritiro supplementare nel mese di ottobre, in base a dati aggiornati;
- per tener conto degli Stati membri che hanno aderito al regime di ristrutturazione è opportuno adattare la soglia loro applicabile in proporzione alla quota rinunciata, attraverso una modulazione tra imprese in funzione dello sforzo individuale di ristrutturazione compiuto;
- è opportuno non ridurre in funzione dei ritiri il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento, ossia i quantitativi complessivi per i quali le raffinerie a tempo pieno hanno un accesso prioritario alle importazioni preferenziali.

Regime di ristrutturazione

- È opportuno fissare al 10% la percentuale dell'aiuto per i bieticoltori e i fornitori di macchinari, con un supplemento a favore dei coltivatori;
- queste condizioni più favorevoli dovranno essere retroattive per evitare di penalizzare i coltivatori e le imprese che hanno partecipato al regime nel 2006/2007 e nel 2007/2008;
- occorre dare ai coltivatori la possibilità di prendere l'iniziativa di rinunciare alla quota, entro certi limiti, per evitare di mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa produttrice di zucchero;
- se nel 2008/2009 rinuncia ad almeno una certa parte della quota, nel 2007/2008 l'impresa non sarà soggetta al pagamento del contributo di ristrutturazione per la parte della quota corrispondente alla decisione di ritiro;
- se indici attendibili permettono di stabilire che l'obiettivo quantitativo del regime temporaneo di ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità sarà quasi raggiunto già nel 2008/2009, la Commissione potrà prorogare il termine di presentazione delle domande.

Inoltre, nell'eventualità di una riduzione obbligatoria della quota nel 2010, la riduzione per Stato membro dovrà riflettere i risultati da esso ottenuti nella riduzione della quota nazionale nell'ambito del regime di ristrutturazione.

Le modifiche descritte riguardano il regolamento (CE) n. 318/2006 per i ritiri e la riduzione finale della quota e il regolamento (CE) n. 320/2006 per quanto riguarda il regime di ristrutturazione.

6. IMPATTO

L'adattamento del ritiro allevierà le conseguenze del ritardo del processo di ristrutturazione, senza incidenze finanziarie.

L'adattamento del regime di ristrutturazione è destinato a raggiungere l'obiettivo di un'ulteriore rinuncia alla quota di 3,8 milioni di tonnellate nelle campagne 2008/2009 e 2009/2010.

Gli importi supplementari per gli aiuti alla ristrutturazione possono essere finanziati nell'ambito del fondo di ristrutturazione per il quale rimane valido il principio dell'autofinanziamento.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

Il 7 maggio 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità² e una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero³.

L'obiettivo della prima proposta è quello di rendere più attrattiva la partecipazione al regime di ristrutturazione. A tal fine si propone di fissare al 10% la percentuale dell'aiuto alla ristrutturazione da erogare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari, levando così ogni incertezza circa la facoltà attualmente concessa agli Stati membri di decidere l'applicazione di percentuali più elevate. I coltivatori potranno invece ricevere un pagamento supplementare.

Si propone inoltre, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, di dare ai coltivatori la possibilità di partecipare al processo di ristrutturazione presentando una domanda diretta di aiuto alla ristrutturazione, a condizione che rinuncino ai diritti di fornitura che vantano nei confronti delle imprese alle quali erano legati da contratti di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente. Di conseguenza lo Stato membro dovrebbe ridurre la quota dell'impresa corrispondente. L'applicazione di questa misura si limita tuttavia ad una riduzione di quota non superiore al 10% della quota assegnata all'impresa medesima ed è opportuno che gli Stati membri accettino le domande dei coltivatori in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

Le modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006 dovrebbero cominciare ad applicarsi a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Tenendo conto del fatto che il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione scade il 31 gennaio 2008, si raccomanda alle imprese produttrici di zucchero e ai coltivatori di analizzare attentamente la propria posizione concorrenziale nel medio e lungo periodo e di preparare per tempo le domande eventuali di aiuto alla ristrutturazione.

La seconda proposta riguarda alcune modifiche delle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006 che disciplinano i ritiri. Si prevede in particolare di inserire nel regolamento del Consiglio i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione nell'eventualità di ritiri supplementari dal mercato nell'autunno 2007. Si propone anche di abolire la disposizione relativa alla riduzione, in caso di ritiro dal mercato, del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento delle raffinerie. Le modifiche dovranno applicarsi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.

² GU L 58 del 28.2.2006, pag. 48.

³ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio⁵ è stato adottato permettere ai produttori di zucchero meno competitivi di abbandonare la loro quota di produzione. La rinuncia alle quote nell'ambito di tale regolamento non ha tuttavia raggiunto il livello inizialmente previsto.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁶, entro la fine del febbraio 2010 si dovrà procedere ad una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011, tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione. Una simile riduzione lineare potrebbe penalizzare le imprese più competitive e indebolire il settore nel suo insieme. Per evitarlo si ritiene necessario migliorare il funzionamento del regime di ristrutturazione per stimolare la rinuncia alle quote nel suo ambito.
- (3) Risulta che la riluttanza delle imprese produttrici di zucchero a presentare domanda di aiuto di ristrutturazione sia imputabile alla mancanza di certezza circa l'importo dell'aiuto alla ristrutturazione di cui potranno beneficiare, poiché a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale minima dell'aiuto riservato ai coltivatori di barbabietola, di canna e di cicoria e per i fornitori di macchinari. Per eliminare tale incertezza è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per i coltivatori e i fornitori di macchinari al 10% dell'aiuto da concedere alle imprese produttrici di zucchero e

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

⁶ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. .../2007 (GU n. L .. del ...).

concedere ai coltivatori un pagamento supplementare per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

- (4) Per non penalizzare le imprese e i coltivatori che hanno partecipato al regime di ristrutturazione nel corso delle campagne 2006/2007 e 2007/2008, è opportuno versare loro retroattivamente la differenza tra l'importo dell'aiuto concesso per le suddette campagne e l'aiuto che sarebbe stato concesso per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
- (5) Se da dati attendibili dovesse emergere che nella campagna 2008/2009 sarà pressoché conseguito l'obiettivo del fondo di ristrutturazione, ossia la rinuncia a 3,8 milioni di tonnellate di quota, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande, in modo da accelerare il processo di ristrutturazione.
- (6) Si ritiene che il regime di ristrutturazione darebbe risultati migliori se i produttori avessero la possibilità di rinunciare di propria iniziativa alla produzione di barbabietole o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota. A tal fine, nella campagna di commercializzazione 2008/2009 è opportuno dare ai coltivatori la possibilità di chiedere direttamente l'aiuto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 a condizione che cessino le consegne di barbabietola o di canna da zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza ridurre la quota alle imprese corrispondenti.
- (7) Per evitare di compromettere la redditività economica delle imprese produttrici di zucchero interessate dalle domande di aiuto dei coltivatori, è opportuno limitare la riduzione della quota al 10% della quota assegnata a ciascuna impresa, che equivale a alla percentuale della quota che lo Stato membro può riassegnare nel corso di ogni campagna a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (8) Se in esito alle domande di aiuto presentate dai coltivatori la quota che detiene subisce una riduzione, è opportuno che l'impresa produttrice di zucchero benefici di un aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006. Di conseguenza, gli importi dell'aiuto da concedere dovrebbero corrispondere a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento. È opportuno tuttavia correggere tali importi se le imprese non adottano misure a favore della manodopera colpita dalla riduzione della quota di produzione.
- (9) È opportuno che le imprese produttrici di zucchero interessate dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori conservino il diritto di presentare una domanda di aiuto alla ristrutturazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, fino al 31 gennaio precedente la campagna di commercializzazione, purché rinuncino ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota che sarebbe risultata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori. In questo caso è opportuno che le domande dei coltivatori siano sostituite da una domanda di aiuto dell'impresa.
- (10) Per creare un ulteriore incentivo ad aderire al regime di ristrutturazione si considera appropriato esentare le imprese che rinunciano ad una percentuale della loro quota, pari almeno alla percentuale di ritiro loro applicata nella campagna 2007/2008, dal pagamento di una parte del contributo temporaneo per la ristrutturazione da versare a

norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 per la campagna 2008/2009. L'importo da esentare deve essere proporzionale alla percentuale di ritiro suddetta.

- (11) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 320/2006.
- (12) Nel presente regolamento occorre tenere conto del fatto che nell'ambito del regime di ristrutturazione si è già rinunciato all'intera quota di produzione di sciroppo di inulina nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007. Non è pertanto più necessario fare riferimento a tale prodotto, né alla materia prima a partire dalla quale si ottiene, ossia la cicoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) al paragrafo 6, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un importo pari al 10% dell'aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato per:

 - a) i coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero che hanno fornito tali prodotti nel corso di un determinato periodo precedente la campagna di commercializzazione indicata al paragrafo 2 per la produzione di zucchero nell'ambito della quota alla quale si è rinunciato,
 - b) i fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato sotto contratto con i loro macchinari agricoli per conto dei coltivatori, per la fabbricazione dei prodotti e nel periodo di cui alla lettera a).

Previa consultazione delle parti interessate gli Stati membri stabiliscono il periodo di cui al primo comma.";
 - b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"7. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera a), percepiscono un pagamento supplementare di 237,5 EUR per tonnellata di quota rinunciata.

8. Il presente paragrafo si applica:

 - a) alle imprese che hanno rinunciato alla quota nell'ambito del regime di ristrutturazione nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008, e
 - b) ai coltivatori e ai fornitori di macchinari interessati dalla rinuncia della quota i cui alla lettera a).

Se nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 i soggetti di cui al primo comma hanno percepito, a norma dei paragrafi da 1 a 6, importi inferiori agli importi a cui avrebbero diritto alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza corrispondente viene loro versata retroattivamente.

Se gli importi erogati ai coltivatori a norma del paragrafo 7 nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 sono inferiori agli importi a cui avrebbero diritto alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza corrispondente viene loro versata retroattivamente.";

2) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Per la campagna 2008/2009 la Commissione può prorogare l'applicazione del termine di cui al primo comma fino a 20 giorni lavorativi se entro il 31 dicembre 2007 vi siano dati attendibili che nella campagna 2008/2009 sarà pressoché conseguito l'obiettivo del fondo temporaneo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità, ossia la rinuncia a quote per 3,8 milioni di tonnellate. La Commissione rende nota tale proroga mediante la pubblicazione, anteriormente al 1° gennaio 2008, di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.";

3) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori

1. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietole da zucchero o canne da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare al rispettivo Stato membro una domanda diretta per l'ottenimento dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 6, accompagnata dall'impegno di cessare le consegne di barbabietola o di canna da zucchero di quota all'impresa con la quale avevano concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 novembre 2007. Le domande possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Lo Stato membro interessato redige un elenco delle domande di cui al paragrafo 1, nell'ordine cronologico di presentazione, e lo comunica ai richiedenti e alle imprese interessate entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 2.
4. Lo Stato membro interessato accetta le domande dei coltivatori in base all'ordine cronologico di cui al paragrafo 3 limitatamente al 10% della quota assegnata a ciascuna impresa e riduce in proporzione la quota dell'impresa corrispondente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006.

In caso di raggiungimento del limite del 10% lo Stato membro respinge in tutto o in parte le domande rimanenti.

L'impresa interessata stabilisce e attua un piano sociale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento.

5. In esito all'accettazione delle domande da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4, l'importo dell'aiuto alla ristrutturazione da concedere è il seguente:

a) per i coltivatori, 10% dell'importo dell'aiuto corrispondente fissato dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera c) e, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, il pagamento supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 7;

b) per le imprese, l'importo dell'aiuto corrispondente fissato l'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), ridotto del 10%, oppure del 60% se l'impresa non rispetta la condizione enunciata al paragrafo 4, secondo comma del presente articolo.

6. I paragrafi 1-5 non si applicano se l'impresa presenta una domanda di aiuto alla ristrutturazione, a norma dell'articolo 4, con la quale rinuncia ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota connessa all'accettazione, da parte dello Stato membro, delle domande di aiuto presentate dai coltivatori.";

4) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Se la Commissione proroga il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in applicazione del terzo comma del medesimo articolo, il termine di cui al primo comma del presente paragrafo è automaticamente prorogato dello stesso periodo.";

5) all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 le imprese soggette all'applicazione della percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall'articolo 1, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007* che rinunciano ad una percentuale della loro quota pari almeno alla medesima percentuale di ritiro, sono esonerate dal versamento di una parte del contributo temporaneo di ristrutturazione da versare per la campagna 2007/2008.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, la riduzione del contributo temporaneo di ristrutturazione è calcolata moltiplicandone l'importo per la percentuale di ritiro fissata a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007.

* GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006⁸ del Consiglio, la Commissione deve decidere entro la fine del febbraio 2010 di procedere a una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali, al fine di allinearle su un livello sostenibile dopo l'estinzione del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune⁹. Per incoraggiare la partecipazione a tale regime, si ritiene opportuno ridurre la percentuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, tenendo conto della rinuncia totale alla quota per Stato membro in virtù del regime di ristrutturazione, nonché autorizzare gli Stati membri a differenziare tale percentuale secondo le singole imprese, in funzione dello sforzo di ristrutturazione compiuto da ciascuna impresa.
- (2) A norma dell'articolo 4 *bis* del regolamento (CE) n. 320/2006 i coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare una domanda diretta di aiuto alla ristrutturazione a condizione che cessino le consegne di barbabietola o di canna da zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Se accettano tali domande gli Stati membri devono ridurre le quote delle imprese interessate limitatamente alla percentuale del 10% di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006. In tale contesto è necessario

⁷ GU C ... del ..., pag.

⁸ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, 3

⁹ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42 Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. .../2007 (GU n. L .. del ...).

modificare il medesimo articolo in modo da permettere la riduzione definitiva delle quote assegnate alle imprese.

- (3) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 se necessario è possibile procedere al ritiro di quantitativi di zucchero dal mercato per mantenere l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento. Attualmente tale misura è attuata mediante la fissazione di una percentuale comune a tutti gli Stati membri da applicare all'intera produzione di quota. La recente esperienza insegna che una simile applicazione lineare può risultare controproducente perché induce i produttori a produrre più del fabbisogno contrattuale per premunirsi nei confronti di un eventuale di magazzinaggio obbligatorio dei quantitativi ritirati. Si considera pertanto opportuno adattare lo strumento del ritiro sostituendo la percentuale lineare con una soglia – da fissare mediante l'applicazione di un coefficiente alla quota assegnata ciascuna impresa – il cui superamento farebbe scattare il ritiro dei quantitativi prodotti entro quota. In questo modo le imprese potrebbero evitare le conseguenze di un ritiro adattando la propria produzione in modo che non superi il livello della soglia.
- (4) Gli Stati membri devono decidere in merito alla concessione dell'aiuto alla ristrutturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 entro la fine del febbraio 2008 e 2009, come previsto dall'articolo 5 del medesimo regolamento. Dopo aver adottato tale decisione sarà possibile stimare con un elevato grado di probabilità quale sarà l'equilibrio del mercato nel corso della campagna di commercializzazione successiva. In questo contesto si considera che l'obiettivo del ritiro possa essere conseguito in condizioni migliori fissando il coefficiente di ritiro per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 temporaneamente e in via preventiva entro la metà di marzo della campagna di commercializzazione precedente, perché questo permetterà ai bieticoltori di adattare le semine in funzione del bilancio preventivo.
- (5) Per tener conto di dati aggiornati relativi alla produzione è opportuno prevedere la possibilità di ridurre, se necessario, nel corso della campagna di commercializzazione, il coefficiente di ritiro temporaneo e preventivo fissato nel mese di marzo.
- (6) È necessario limitare il campo di applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 in modo da evitare di imporre alle imprese produttrici di zucchero il versamento del prezzo minimo per quantitativi di barbabietola corrispondenti alla loro quota intera, compresi i quantitativi che possono essere stati prodotti superando la soglia fissata.
- (7) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 i quantitativi ritirati che non sono stati commercializzati come zucchero o isoglucosio industriale devono essere considerati i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. Questa regola potrebbe impedire alle imprese che desiderano partecipare al regime di ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010 di beneficiare pienamente del regime. Per evitare di ostacolare la ristrutturazione del settore dello zucchero si ritiene necessario esentare dal ritiro nella campagna di commercializzazione 2007/2008, o da un eventuale ritiro nella campagna 2008/2009, le imprese che, nel corso della campagna di commercializzazione in cui si applica il ritiro hanno ottenuto un aiuto alla ristrutturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 e che di conseguenza

rinunceranno alla loro intera quota nel corso della campagna di commercializzazione successiva.

- (8) Per incoraggiare una maggiore partecipazione al regime di ristrutturazione appare opportuno prevedere un aumento del coefficiente relativo alla rinuncia all'intera quota per Stato membro nell'ambito del regime di ristrutturazione, che lo Stato membro può modulare per impresa in funzione dello sforzo individuale di ristrutturazione compiuto.
- (9) I titoli di importazione nell'ambito di alcuni regimi preferenziali devono essere rilasciati esclusivamente per le raffinerie a tempo pieno nei limiti del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006. In sede di applicazione di un ritiro non appare opportuno ridurre tale prerogativa, visto che i raffinatori non hanno la stessa possibilità delle imprese produttrici di zucchero di adattare la propria produzione alle soglie di ritiro.
- (10) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio¹⁰ fissa nel 13,5% la percentuale di ritiro per tale campagna di commercializzazione. L'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede una deroga sotto forma di una soglia per l'applicazione della percentuale di ritiro, limitando in questo modo l'obbligo di ritiro delle imprese che non contribuiscono all'eccesso di produzione. Inoltre, la percentuale di ritiro è ridotta per gli Stati membri che hanno profuso particolari sforzi nell'ambito del regime di ristrutturazione. Per evitare confusioni connesse alle modifiche dello strumento del ritiro apportate dal presente regolamento è opportuno specificare che, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 290/2007 è convertita in un coefficiente equivalente.
- (11) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le regole applicabili agli accordi interprofessionali. A norma del paragrafo 6 del medesimo articolo gli accordi interprofessionali possono derogare ad alcune regole. È opportuno prevedere che le imprese produttrici di zucchero che non hanno firmato contratti prima della semina per un quantitativo equivalente al loro zucchero di quota possano essere esentate dall'obbligo di versare il prezzo minimo per tutte le barbabietole trasformate in zucchero, come succedeva prima dell'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (12) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l'adeguamento annuale delle quote nazionali e regionali fissate nell'allegato III del medesimo regolamento, mediante l'applicazione di diversi meccanismi attraverso i quali le quote assegnate a singole imprese sono maggiorate o ridotte. Il medesimo articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 fa riferimento anche agli articoli 14 e 19 dello stesso regolamento, che riguardano rispettivamente il riporto dello zucchero eccedente e il ritiro di zucchero dal mercato. L'applicazione di questi due articoli non comporta tuttavia aumenti o riduzioni della quota. È quindi opportuno sopprimere il riferimento suddetto.

¹⁰ GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.

- (13) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 318/2006.
- (14) Nel presente regolamento occorre tenere conto del fatto che la quota di produzione di sciroppo di inulina è già stata interamente rinunciata nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nell'ambito del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.";
- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10 Gestione delle quote

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, le quote fissate nell'allegato III sono adattate entro la fine di febbraio della campagna precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti sono il risultato dell'applicazione degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 3 e 4 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, la Commissione decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota di ciascuna impresa.

In deroga al primo comma, negli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale applicabile è fissata in base ai criteri stabiliti nell'allegato VIII del presente regolamento.

Questi Stati membri, per ogni impresa stabilita sul loro territorio detentrici di una quota, adeguano la percentuale derivante dall'applicazione dell'allegato VIII in proporzione alla quota alla quale le imprese hanno rinunciato individualmente nell'ambito del regime di ristrutturazione, in modo

che rimanga invariata la riduzione totale delle quote nel medesimo Stato membro risultante dalla percentuale di cui al secondo comma.";

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

*"Articolo 11
Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote";*

b) al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

"In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.";

c) aggiunto il seguente paragrafo:

"4. In deroga al paragrafo 3, in caso di applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all'impresa applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1, secondo trattino, del presente articolo.";

4) all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma degli articoli 19 e 19 *bis* e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 3.";

5) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 19
Ritiro di zucchero dal mercato*

1. Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota prodotti in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2.
2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrica di una quota, moltiplicando la quota per un coefficiente da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, entro il 31 ottobre della rispettiva campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato previste per la stessa campagna.
3. Le imprese detentrici di quota hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, lo zucchero di quota prodotto in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2.

I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle tendenze del mercato previste, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell'isoglucosio ritirati come:

- a) zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale, oppure
 - b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
4. Se l'approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 si può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.";
- 6) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 19 bis

Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la Commissione può decidere di fissare il coefficiente di cui all'articolo 19, paragrafo 2, per le campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 entro il 16 marzo della campagna precedente, tenendo conto del risultato della riduzione, in ciascuno Stato membro, della quota nazionale di zucchero fissata all'allegato III del presente regolamento rispetto alla versione del medesimo allegato III applicabile il 1° luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il raffronto tiene conto della versione dell'allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la percentuale di ritiro prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione* per la campagna 2007/2008 è convertita nel coefficiente 0,865.

2. In base alle tendenze aggiornate del mercato può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione, di ridurre il coefficiente fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3. I coefficienti di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano, nel corso della campagna considerata, all'impresa che rinuncia, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all'intera quota che le è stata assegnata.

4. Negli Stati membri la cui quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, i coefficienti fissati a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 o a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adeguati in conformità dell'allegato IX del presente regolamento.

Questi Stati membri, per ogni impresa stabilita sul loro territorio detentrici di una quota di zucchero, adeguano il coefficiente derivante dall'applicazione dell'allegato IX in proporzione alla quota di zucchero alla quale le imprese hanno rinunciato individualmente nell'ambito del regime di ristrutturazione, in modo che rimanga invariato il coefficiente applicabile complessivamente al medesimo Stato membro, quale definito nell'allegato IX.

* GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.";

- 7) all'articolo 29, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.";
- 8) nell'allegato V, punto VI, il riferimento all'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito da un riferimento all'articolo 10, paragrafo 2;
- 9) sono aggiunti gli allegati VIII e IX figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

"ALLEGATO VIII

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE AGLI STATI MEMBRI LA CUI QUOTA NAZIONALE È STATA RIDOTTA

1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "percentuale applicabile", la percentuale applicabile in ciascuno Stato membro alle quote assegnate a ciascuna impresa;
 - b) "percentuale comune", la percentuale comune fissata dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma;
 - c) "riduzione", la cifra ottenuta dividendo il totale della quota rinunciata nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell'allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1° luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.
2. La percentuale applicabile pari alla percentuale comune moltiplicata per $1 - [(1/0,6) \times \text{la riduzione}]$.

Se il risultato è inferiore a zero la percentuale applicabile è pari a zero.

ALLEGATO IX

CALCOLO DEL COEFFICIENTE APPLICABILE AGLI STATI MEMBRI LA CUI QUOTA NAZIONALE DI ZUCCHERO È STATA RIDOTTA

1. Ai fini dei calcoli di cui ai punti 2 e 3, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "coefficiente applicabile", il coefficiente applicabile in ciascuno Stato membro alle quote di ciascuna impresa;
 - b) "riduzione", la cifra ottenuta dividendo il totale della quota di zucchero rinunciata nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1° luglio 2006; per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il calcolo tiene conto della versione dell'allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità;
 - c) "coefficiente", il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2.
2. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il coefficiente applicabile è pari al coefficiente maggiorato di $[(1/0,5) \times \text{la riduzione}] \times (1 - \text{il coefficiente})$.

Se il risultato è superiore a 1 il coefficiente applicabile è pari a 1.
3. Per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010 il coefficiente applicabile è pari al coefficiente maggiorato di $[(1/0,6) \times \text{la riduzione}] \times (1 - \text{il coefficiente})$.

Se il risultato è superiore a 1 il coefficiente applicabile è pari a 1."

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO (nomenclatura 2007): 05 02 05 05 02 16 680	STANZIAMENTI (bilancio 2007): 323 Mio€ p.m. Mio€ p.m. Mio€			
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: – Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità; – Regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.				
3. BASE GIURIDICA: Articoli 36 e 37 del trattato CE				
4. OBIETTIVI : – migliorare il regime volontario di ristrutturazione del settore dello zucchero e creare un ulteriore incentivo ad aderirvi; – salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato perfezionando le regole sul ritiro temporaneo di zucchero nelle campagne di commercializzazione 2007/08, 2008/09 e 2009/10.				
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (mio EUR)	ESERCIZIO 2007 (mio EUR)	ESERCIZIO 2008 (mio EUR)	
5.0 SPESE – A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI / INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRI SETTORI		–	+ 332	
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI / DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE		–	– 204	
	2009	2010	2011	2012
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	+ 62	–	–	–
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	– 136			
5.2 METODO DI CALCOLO: Per il metodo di calcolo vedi allegato				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI /NO	
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI /NO	
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SI /NO	
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI /NO	
OSSERVAZIONI: Nell'ambito delle nuove regole rimane invariato il principio dell'autofinanziamento del fondo di ristrutturazione temporaneo. La concessione di aiuti in virtù del regolamento (CE) n. 320/2006 è possibile soltanto nei limiti degli stanziamenti disponibili all'interno del fondo di ristrutturazione. Nell'allegato (punto 5) è fornita una simulazione della situazione finanziaria del fondo con l'applicazione delle nuove regole. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio persegue lo scopo di migliorare l'equilibrio del mercato nell'eventualità che si producano eccedenze di zucchero nel mercato interno, per cui non implica alcuna spesa supplementare di bilancio.				

ALLEGATO

1 – Stima delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di ristrutturazione alla fine della campagna di commercializzazione 2007/08 (regime attuale)

(mio EUR)

	Spese	Entrate	Saldo	Saldo cumulato
campagna 2006/07	1 358	2 145	787	
campagna 2007/08	573	2 866	2 293	3 080

2 – Costo dell'esenzione dal prelievo del 2007/08 per i quantitativi ritirati (in caso di rinuncia di quote nel 2008/2009 almeno pari ai quantitativi ritirati)

Riduzione massima del prelievo nella campagna 2007/08 = 173,8 EUR/t x 12% x 16,1 mio t: circa 340 mio EUR

L'esenzione avrà un'incidenza:

- nel marzo 2008 (bilancio 2008) per il pagamento della prima rata (60%) del contributo temporaneo di ristrutturazione: $340 \cdot 60\% = 204$ mio EUR
- nel novembre 2008 (bilancio 2009) per il pagamento della seconda rata (40%) del contributo temporaneo di ristrutturazione: $340 \cdot 40\% = 136$ mio EUR

Saldo cumulato alla fine della campagna di commercializzazione 2007/08: $3\,080 - 340 = 2\,740$ mio EUR

3 – Costo dell'aumento retroattivo negli anni 1 e 2 della parte corrispondente ai bieticoltori

Costo della misura: circa 373 mio EUR (vedi i calcoli dettagliati più avanti)

Saldo cumulato alla fine della campagna di commercializzazione 2007/08: $2\,740 - 373 = 2\,367$ mio EUR

4 – Costo dell'aumento retroattivo negli anni 1 e 2 della parte corrispondente alle imprese

Costo della misura: circa 22 mio EUR (vedi i calcoli dettagliati più avanti)

Saldo cumulato alla fine della campagna di commercializzazione 2007/08: $2\,367 - 22 = 2\,345$ mio EUR

Questi pagamenti retroattivi (parte dei bieticoltori + parte delle imprese) ammontano a:

291 mio EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007. È molto probabile che siano effettuati nel corso dell'esercizio di bilancio 2008.

104 mio EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008. L'incidenza si produrrà in:

giugno 2008 (bilancio 2008) per il 40%: 41 mio EUR

novembre 2008 (bilancio 2009) per il 60%: 62 mio EUR

5 – Simulazione della situazione del fondo nell'ipotesi di un importo di 625 EUR/t per l'abbandono della quota nel corso della campagna 2008/2009, di cui il 10% per i bieticoltori più complemento per i bieticoltori pari a 237,5 EUR/t.

Il fondo sarà interamente speso nell'ipotesi che nell'anno 3 si rinunci a circa 3,85 milioni di tonnellate di quote (saldo residuo di soli 54 mio EUR)

mio EUR	Spese	Entrate	Saldo	Saldo cumulato
campagna 2006/07	1 649	2 145	496	
campagna 2007/08	677	2 526	1 849	2 345
campagna 2008/09	3 730	1 439	-2 291	54
campagna 2009/10		nessun prelievo	0	54
Totale	6 056	6 110		54

Calcoli dettagliati

Costo della retroattività dell'aiuto a favore dei bieticoltori

Aiuto per i bieticoltori 2008/09(a)	62,5	= 10%*625 EUR/t
Aiuto supplementare per i bieticoltori (b)	237,5	
Importo totale per i bieticoltori: (a) + (b)	300	
=> % dell'aiuto alla ristrutturazione del 2006/07 (730 EUR/t)		
	41,10	

obiettivo: 41,10%

2006/07	tasso rilevato	differenza rispetto all'obiettivo	quantitativi interessati (tonnellate)	Costo della retroattività: percentuale della differenza x quantitativi x aiuto alla ristrutturazione 2006/07
IR	32,3**	8,80	199 260	12 794 485
SV	12,5	28,60	42 562	8 884 818
IT	10	31,10	778 737,2	176 773 344
ES - Linares	10	31,10	75 325	17 098 775
ES - Ciudad Real	15	26,10	17 793,5	3 389 662
PT	10	31,10	35 218	2 798 070
BE-NL inulina *	10	31,10	296 195,8	50 427 335
FR inulina *	10	31,10	24 521	5 566 267
			totale	277 732 755

* in mancanza di dati relativi alla parte concessa ai bieticoltori e ai fornitori di macchinari si è considerato il tasso minimo del 10%.

** non definitivo.

obiettivo: 41,10%

2007/08	tasso rilevato	differenza rispetto all'obiettivo	quantitativi interessati (tonnellate)	Costo della retroattività: percentuale della differenza x quantitativi x aiuto alla ristrutturazione 2007/08
IT	10	31,10	24 860,499	5 643 333
PT	28	13,10	19 500	1 864 200
ES - Linares	10	31,10	12 186,6	2 766 358
ES - Ciudad Real	15	26,10	4 492,2	855 764
FI	17	24,10	56 087	9 865 703
HU	27	14,10	108 093	11 122 770
CZ	29,3	11,80	102 472,793	8 823 932
SK	20	21,10	70 133	10 800 482
EL	17	24,10	158 800	20 949 690
SL	10	31,10	52 973	12 024 871
LV	20	21,10	66 505	10 241 770
l'isoglucosio è escluso dalla percentuale minima del 10%.				
			totale	94 958 874

totale per le due campagne di commercializzazione:

372 691 629

Costo della retroattività dell'aiuto a favore delle imprese

Parte corrispondente alle imprese per la campagna 2008/09 = 90%*625 = 562,5 EUR/t

obiettivo: 562,5

2006/07	tasso rilevato	Importo ricevuto per tonnellata = tasso rilevato x aiuto alla ristrutturazione 2006/07	obiettivo	costo della retroattività = differenza tra obiettivo e importo effettivamente percepito x quantitativi interessati
IR	67,7	494,21	562,5	13 607 465
SV	87,5	638,75	562,5	0
IT	90	657	562,5	0
ES - Linares	90	657	562,5	0
ES - Ciudad Real	85	620,5	562,5	0
PT	90	229,95	196,875*	0
BE-NL inulina	90	492,75	421,875**	0
FR inulina	90	657	562,5	0
isoglucosio escluso			totale	13 607 465

* Senza smantellamento degli impianti di produzione (articoli 3-5, lettera c) del regolamento (CE) n. 320/2006);

** Smantellamento parziale degli impianti di produzione (articoli 3-5, lettera b) del regolamento (CE) n. 320/2006).

2007/08	tasso rilevato	Importo ricevuto per tonnellata = tasso rilevato x aiuto alla ristrutturazione 2007/08	obiettivo	costo della retroattività = differenza tra obiettivo e importo effettivamente percepito x quantitativi interessati
IT	90	657	562,5	0,00
PT	72	525,6	562,5	719 550,00
ES - Linares	90	657	562,5	0,00
ES - Ciudad Real	85	620,5	562,5	0,00
FI	83	605,9	562,5	0,00
HU	73	532,9	562,5	3 199 552,80
CZ	70,7	516,11	562,5	4 753 712,87
SK	80	584	562,5	0,00
EL	83	454,425	421,875**	0,00
SL	90	657	562,5	0,00
LV	80	584	562,5	0,00
isoglucosio escluso			totale	8 672 816

** Smantellamento parziale degli impianti di produzione
(articoli 3-5, lettera b) del regolamento (CE) n. 320/2006)**totale per le due campagne di commercializzazione: 22 280 281****Totale campagna di commercializzazione 2006/07 (bieticoltori + imprese): 291 340 221 €****Totale campagna di commercializzazione 2007/08 (bieticoltori + imprese): 103 631 689 €**

Simulazione per la campagna 2008/2009

Spesa	
Ipotesi di quote rinunciate 2008/2009 – in tonnellate	3 850 000
Aiuto alla ristrutturazione – parte delle imprese – mio EUR (a)	2 101
Aiuto alla ristrutturazione – parte dei bieticoltori – mio EUR (b)	1 120
Aiuto alla diversificazione – mio EUR/t (c)	361
Aiuto complementare per la diversificazione – mio EUR (d)	148
TOTALE: (a) + (b) + (c) + (d)	3 730

Entrate	
Quote zucchero alla fine della campagna di commercializzazione 2007/08 (a):	16 108 940,8
Ipotesi quote rinunciate (b)	3 850 000
Contributo temporaneo di ristrutturazione (c)	113,3 EUR/t
<i>Entrate zucchero – mio EUR (d) = (a-b)*c</i>	<i>1 389</i>
Quote isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione 2007/08 (e)	880 092,8
Contributo temporaneo di ristrutturazione (f)	56,65 EUR/t
<i>Entrate isoglucosio – mio EUR (g) = (e)*f</i>	<i>50</i>
Totale entrate 2008/2009 (d)+(g)	1 439